



---

## Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione da parte dell'esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale competente esclusivamente all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all'esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (*Nella specie, l'esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Cosimato\), sentenza n. 174 del 9 ottobre 2021](#)

---

## Elezioni forensi: divieto del terzo mandato consecutivo e dimissioni

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri dell'ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Nè può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del comma 3, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un'immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura. In particolare, il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un'immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini\), sentenza n. 173 del 7 ottobre 2021](#)

---

## Elezioni forensi: divieto del terzo mandato consecutivo e computo del «numero di anni uguale agli anni in cui si è svolto il precedente mandato»

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri dell'ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), «il numero di anni uguale agli anni in cui si è svolto il precedente mandato» che consente la ricandidatura va valutato tenendo conto della durata legale della consiliatura precedente, potendosi prendere in considerazione la durata effettiva soltanto nelle ipotesi di cui agli artt. 28, comma 8 e 33 l. n. 247/2012, in ogni caso computando il periodo alla data di presentazione

delle candidature (e non già di indizione delle elezioni ovvero di concreto svolgimento delle stesse).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini\), sentenza n. 173 del 7 ottobre 2021](#)

---

## Il mancato invio del Mod. 5 ha rilevanza disciplinare

Commette l'infrazione di cui all'art. 70 cdf (già art. 15 codice previgente) l'iscritto che si rende inadempiente all'invio della comunicazione annuale obbligatoria (mod.5) di cui all'art. 9 della Legge 141/1992 e 10 del Regolamento dei contributi. *(Nella specie, l'omissione aveva riguardato un anno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura, in luogo della sospensione di due mesi comminata all'incolpato in sede territoriale).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza\), sentenza n. 172 del 24 Settembre 2021](#)

---